Città di Aprilia

REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL CONSIGLIO DEI GIOVANI DEL COMUNE DI APRILIA

CONSIGLIO dei GIOVANI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 09.02.2010 e modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 9 del 05 marzo 2015 e n. 1 del 07 febbraio 2019

INDICE

PARTE I

Articolo 1 - FINALITA' pag. 3

Articolo 2 – COMPETENZE pag. 3

Articolo 3 – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO pag. 4

Articolo 4 – PRESIDENZA pag. 4

Articolo 5 – SCIOGLIMENTO pag. 5

Articolo 6 – CESSAZIONE DALLA CARICA DEI MEMBRI pag. 6

Articolo 7 – ADUNANZE pag. 6

Articolo 8 – AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI pag. 6

Articolo 9 – DELIBERAZIONI pag. 6

Articolo 10 – RAPPORTI CON IL COMUNE pag. 6

Articolo 11 – RAPPORTI CON LA REGIONE LAZIO pag. 7

Articolo 12 – REGOLAMENTO INTERNO pag. 8

PARTE II

Articolo 13 - REQUISITI DEGLI ELETTORI pag. 8

Articolo 14 – REQUISITI DI ELEGIBILITA' pag. 8

Articolo 15 – INDIZIONE DELLE ELEZIONI pag. 8

Articolo 16 – LISTE ELETTORALI pag. 9

Articolo 17 – COMMISSIONE ELETTORALE pag. 9

Articolo 18 – SCHEDA ELETTORALE pag. 10

Articolo 19 – SEGGIO ELETTORALE pag. 10

Articolo 20 – OPERAZIONI DI VOTO pag. 10

Articolo 21 – PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI pag. 11

Articolo 22 – NORME FINALI pag. 11

PARTE I

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. Il Consiglio Comunale dei Giovani, è un organo democratico di rappresentanza di tutti i giovani tra i 15 e i 25 anni.

2. Il Consiglio, istituito ai sensi della Legge Regionale 6 Ottobre 2003, n. 32, promuove la partecipazione dei giovani alla vita sociale, politica e culturale del paese, allo scopo di favorire la libera espressione del loro punto di vista su tutte le questioni che riguardano il territorio comunale, con particolare attenzione a quelle di interesse giovanile.

ARTICOLO 2 – COMPETENZE

1. Il Consiglio dei Giovani ha la funzione, tra l'altro, di:
   a) promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;
   b) facilitare la conoscenza, da parte dei giovani, dell'attività e delle funzioni dell'ente locale;
   c) promuovere l'informazione rivolta ai giovani;
   d) elaborare progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;
   e) seguire l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale;
   f) esercitare una funzione propositiva nella definizione dei programmi e delle scelte adottate dall'Amministrazione Comunale nel settore giovanile.

2. Il Consiglio dei Giovani può presentare proposte di deliberazione al Consiglio Comunale e alla Giunta ed esprime parere preventivo obbligatorio, anche se non vincolante, su tutti gli atti emanati dal Consiglio Comunale, dal Sindaco o dalla Giunta che riguardano specificatamente i giovani o la condizione giovanile compresa nella fascia di età tra i 15 e i 25 anni. In questo ambito, l'Amministrazione comunale è tenuta a portare tempestivamente a conoscenza del Consiglio il contenuto dei singoli atti che abbiano una relazione con gli interventi sui giovani. L'Amministrazione comunale ha altresì facoltà di richiedere al Consiglio un parere preventivo non vincolante su tutti gli altri atti non contemplati dai commi precedenti. Il Consiglio è tenuto ad esprimere il parere, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Il Consiglio dei Giovani adotta tutti gli strumenti che ritiene efficaci per la consultazione della popolazione giovanile con la quale deve tenere sempre aperto il dialogo e il confronto, e alla quale deve rendere conto del suo operato; coltiva i rapporti con l'associazionismo giovanile; valuta l'impatto sulla condizione giovanile delle scelte adottate dal Comune e da ogni altro soggetto istituzionale i cui effetti si facciano sentire sul territorio comunale; raccoglie dati e diffonde informazioni relative alla condizione dei giovani in tutti i suoi aspetti.

4. Il Consiglio dei Giovani, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta alla Presidenza della Regione Lazio e al Consiglio Comunale e a tutta la popolazione giovanile una relazione

sulla condizione dei giovani e delle politiche giovanili nel territorio del Comune, riferita all'anno precedente.

ARTICOLO 3 - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio dei Giovani è composto da 21 membri eletti a suffragio universale diretto con metodo proporzionale a scrutinio di lista da tutti i giovani residenti nel Comune che alla data delle elezioni abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e non abbiano superato il venticinquesimo anno di età (da intendersi fino al compimento del ventiseiesimo anno). Possono essere eletti nel Consiglio solo i giovani che, alla data delle elezioni, abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e non abbiano superato il venticinquesimo anno di età (da intendersi fino al compimento del ventiseiesimo anno).
   Devono far parte del Consiglio almeno 1/3 di membri di età compresa tra i 15 e i 17 anni (da intendersi fino al compimento del diciottesimo anno).

2. L'elezione del Consiglio ha luogo in via ordinaria entro 3 mesi dalla scadenza, in via straordinaria entro 3 mesi dallo scioglimento ed entro 1 anno dall'approvazione del presente regolamento. Dopo l'elezione del Consiglio la prima seduta è convocata entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti dal giovane che ha ottenuto il maggior numero di voti (in caso di parità la prima seduta viene convocata dal più anziano di età), che la presiede fino all'elezione del Presidente.

3. Il Consiglio si riunisce in adunanza ordinaria almeno una volta ogni trimestre e, in adunanza straordinaria, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, nonché entro 15 giorni dal deposito della richiesta indirizzata al Presidente, su richiesta motivata:
   - Del Sindaco;
   - Dell'Assessore/Consigliere delegato alle Politiche Giovanili;
   - Del Consiglio Comunale;
   - Di almeno un terzo dei membri stessi;
   - Di almeno 100 elettori dello stesso.

4. Alle sedute del Consiglio ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, l'Assessore/Consigliere delegato alle Politiche giovanili.

5. Il Consiglio dei Giovani dura in carica tre anni. Inizia la sua attività con la convalida degli eletti e svolge le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

6. Ogni membro del Consiglio dei Giovani rappresenta tutta la comunità giovanile ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha piena libertà di azione, di espressione e di voto.

ARTICOLO 4 - PRESIDENZA

1. Il Consiglio dei Giovani elegge, nel suo seno, un Presidente a scrutinio segreto, durante la prima seduta subito dopo la convalida degli eletti, o nella prima seduta utile dopo le dimissioni del predecessore.

2. Il Presidente è eletto nella prima votazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio. Se dopo la prima votazione nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione ed è proclamato Presidente colui che consegue la maggioranza assoluta dei voti. La seconda votazione si tiene in una successiva seduta da svolgersi entro 15 giorni dalla prima. Qualora la votazione di ballottaggio dia luogo a parità di voti tra i due candidati viene proclamato Presidente il candidato avente la maggiore età e in caso di corrispondenza di età quello che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali nella lista di appartenenza.

3. Con le stesse modalità di cui ai commi precedenti viene eletto un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Il Presidente può, per alcune specifiche materie, delegare altro membro del Consiglio a rappresentarlo.

4. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica fino alle elezioni del nuovo Consiglio e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. Nei confronti del Presidente, del Vice Presidente o di entrambi, almeno la meta più uno del Consiglio può presentare motivata mozione di sfiducia, purché essa contenga l'indicazione del nuovo Presidente, del nuovo Vice Presidente o di entrambi. Tale mozione deve essere discussa entro 15 giorni dalla data di presentazione, e si intende approvata se ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

5. Il Presidente:
   - rappresenta il Consiglio dei Giovani;
   - è garante del dibattito democratico e della pluralità di espressione all'interno del Consiglio;
   - convoca, presiede e coordina le adunanze;
   - cura la programmazione dell'attività del Consiglio e il calendario delle sue riunioni;
   - cura la formazione dell'ordine del giorno;
   - assicura il collegamento tra il Consiglio e l'Amministrazione comunale;
   - partecipa a nome del Consiglio dei Giovani alle riunioni della Giunta Comunale che abbiano quali punti all'ordine del giorno tematiche attinenti alla condizione giovanile, lo sport, la cultura, il tempo libero o comunque questioni che coinvolgono direttamente i giovani;
   - adotta i provvedimenti necessari al corretto funzionamento dell'organo;
   - redige, avvalendosi anche della collaborazione degli altri membri del Consiglio, la relazione annuale dei giovani nel Comune da presentare al Consiglio Comunale;
   - svolge tutte le funzioni e i compiti che gli sono assegnati dal regolamento;
   - si avvale, per le funzioni di cui sopra, di un segretario, anche con funzioni verbalizzanti, scelto a rotazione tra i componenti del Consiglio dei Giovani.

ARTICOLO 5 - SCIOGLIMENTO

1. Il Consiglio dei Giovani si scioglie in seguito alla contestuale cessazione dalla carica della maggioranza semplice dei membri assegnati.

ARTICOLO 6 - CESSAZIONE DALLA CARICA DEI MEMBRI

1. I membri del Consiglio dei Giovani cessano dalla loro carica per dimissioni o decadenza. Le dimissioni sono irrevocabili e devono essere presentate per iscritto. La decadenza si verifica, previa notifica all'interessato, in seguito al sopravvenire di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal Regolamento per le elezioni del Consiglio. La decadenza si verifica, inoltre, per l'assenza ingiustificata a 3 sedute consecutive. La decadenza da membro del Consiglio dei Giovani è dichiarata dal Consiglio stesso a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Non costituisce causa di decadenza il compimento del ventiseiesimo anno di età nel corso del mandato. In ogni caso di cessazione dalla carica i membri del Consiglio vengono surrogati dai candidati non eletti della stessa lista che hanno riportato il maggior numero di voti.

ARTICOLO 7 - ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio dei Giovani sono pubbliche. Per la discussione di argomenti di particolare importanza o per la definizione di orientamenti preliminari su temi di particolare interesse, il Presidente, su proposta di almeno un terzo dei membri del Consiglio, convoca il Consiglio dei Giovani in seduta aperta all'intervento dei cittadini singoli e associati, rappresentanti di Enti pubblici e di organismi di partecipazione. Nelle adunanze di cui al presente comma è consentito l'intervento alla discussione degli invitati e del pubblico.

ARTICOLO 8 - AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI

1. Il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio, può invitare alle sedute funzionari del Comune incaricati di progettazione o studi per conto del Comune, per fornire illustrazioni o chiarimenti.

ARTICOLO 9 - DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio dei Giovani delibera con la presenza di almeno il 50% più uno dei membri. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, nella quale non sono computati i voti di astensione. La relazione annuale redatta dal Presidente deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

ARTICOLO 10 – RAPPORTI CON IL COMUNE

1. L'Amministrazione comunale:
   - trasmette periodicamente e in via preventiva al Consiglio dei Giovani copia degli atti riguardanti direttamente o indirettamente i giovani, che il Comune intende porre in essere nell'adempimento delle proprie funzioni amministrative, al fine dell'espressione del relativo parere obbligatorio ma non vincolante;
   - invita in maniera permanente una delegazione del Consiglio dei Giovani alle sedute del Consiglio Comunale;
   - consente l'utilizzo della Sala consiliare per le adunanze del Consiglio dei Giovani;

- individua, compatibilmente con la disponibilità di strutture in uso all'Amministrazione comunale, locali idonei ed autonomi da concedere in uso esclusivo al Consiglio dei Giovani, al fine di assicurare al Consiglio una funzionalità piena e permanente; nel caso esista presso il Comune un "Centro giovanile" o altra struttura di tipo aggregativo rivolta ai giovani, la sede permanente del Consiglio è collocata presso il "Centro giovanile";
- invita il Presidente del Consiglio dei Giovani alle sedute della Giunta comunale che abbiano tra i punti all'ordine del giorno tematiche inerenti i giovani;
- prevede, ove possibile, nel bilancio di competenza, un contributo fisso, seppure di minima entità, per le attività del Consiglio dei Giovani;
- coinvolge in via prioritaria il Consiglio dei Giovani nei processi di partecipazione eventualmente attivati dall'Amministrazione comunale in attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 16/2005 (Bilancio Partecipato) ed anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 34 e 35 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 26 "Legge regionale finanziaria per l'esercizio 2008" .

ARTICOLO 11 – RAPPORTI CON LA REGIONE LAZIO

1. La Presidenza della Regione Lazio, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 7 dicembre 2007, n. 20 e in qualità di organo terzo rispetto ai Consigli e all'Amministrazione comunale svolge funzioni di garanzia sul corretto andamento delle attività del Consiglio e dell'applicazione della normativa regionale e delle relative procedure di attuazione.

2. In particolare la Presidenza della Regione Lazio, per il tramite delle competenti strutture "Politiche in favore dei giovani" e "Osservatori e servizi per la cittadinanza":
   - coordina e sovrintende alle attività inerenti lo svolgimento in una unica data delle consultazioni elettorali dei Consigli;
   - provvede alla effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi, disponendo l'eventuale revoca dei finanziamenti concessi e il recupero delle somme erogate;
   - coordina la "Rete regionale dei Consigli Comunali sovracomunali e municipali dei giovani" istituita presso il competente Assessorato;
   - cura la direzione della newsletter multimediale dei Consigli avente periodicità quindicinale e la registrazione di una testata unica regionale denominata "Parola ai giovani" avente periodicità mensile, tale da consentire la pubblicazione, come edizioni locali della testata stessa, dei relativi giornalini realizzati dai singoli Consigli dei Giovani;
   - convoca periodicamente e coordina la riunione dei presidenti dei Consigli dei Giovani, articolata eventualmente anche per ambiti provinciali;
   - assicura, d'intesa con l'Assessorato alla Cultura, Spettacolo e Sport il coordinamento del Torneo sportivo dei Consigli dei Giovani, promosso annualmente in ambito regionale ed intitolato ad Ivan Rossi;
   - promuove annualmente l'organizzazione del meeting dei Consigli dei Giovani sul territorio regionale;
   - cura lo svolgimento e l'attuazione dei programmi di scambio tra i Consigli dei Giovani e le altre realtà italiane ed europee;

- intrattiene i necessari rapporti con le Amministrazioni comunali al fine di assicurare l'ottimale espletamento delle attività del Consiglio dei Giovani;
- svolge ogni altra attività e azione di impulso finalizzata all'attuazione della normativa regionale e delle relative procedure di attuazione.

ARTICOLO 12 – REGOLAMENTO INTERNO

1. Entro 6 mesi dall'insediamento il Consiglio dei Giovani predispone le norme che ne disciplinano l'articolazione interna, gli organi e il loro funzionamento. Le norme così predisposte sono trasmesse dal Consiglio dei Giovani alla Giunta comunale per l'approvazione. Fino all'approvazione della normativa interna il Consiglio applica, per lo svolgimento delle sedute, le votazioni e quanto altro, le norme in vigore per la correlativa attività del Consiglio Comunale, in quanto applicabili.

PARTE SECONDA

ELEZIONI

ARTICOLO 13 - REQUISITI DEGLI ELETTORI

1. Sono elettori del Consiglio dei Giovani coloro che, alla data di svolgimento delle operazioni elettorali, sono in possesso dei seguenti requisiti:
   a) essere residenti nel Comune;
   b) aver compiuto il quindicesimo anno di età;
   c) non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età;
   d) non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso.

2. L'esistenza dei requisiti richiesti è comprovata dall'esibizione della carta d'identità o di altro documento valido.

ARTICOLO 14 - REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ

1. Sono eleggibili quali membri del Consiglio dei Giovani coloro che sono in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) c) e d) del comma 1 dell'art. 13.

ARTICOLO 15 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. Il Sindaco del Comune indice le elezioni con proprio atto, contestualmente individua i componenti della Commissione elettorale e fissa i termini e le modalità di svolgimento della procedura elettorale.

2. Nello stesso atto determina:
   - La data della consultazione;
   - I seggi elettorali;
   - L'orario di apertura e chiusura del seggio.

3. Delle elezioni è data adeguata pubblicizzazione e tempestiva informazione ai giovani interessati con ogni mezzo idoneo.

ARTICOLO 16 - LISTE ELETTORALI

1. L'elezione dei membri del Consiglio dei Giovani avviene sulla base di liste elettorali.

2. I promotori di ogni lista, singoli o riuniti in Comitato, debbono, al fine della presentazione delle candidature, raccogliere almeno 75 e non più di 150 firme di aventi diritto al voto. Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista.

3. Le liste devono essere presentate in Comune a pena di inammissibilità entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alla data di indizione delle consultazioni.

4. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 14 e non superiore a 21, di cui almeno 1/3 di età ricompresa tra i 15 e i 17 anni (da intendersi fino al compimento del diciottesimo anno).

5. Le liste devono necessariamente indicare:
   - il simbolo e la denominazione della lista;
   - cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati e numero progressivo di lista.

6. Alle liste presentate è assegnato un numero scaturito dal sorteggio effettuato dall'apposita commissione elettorale di cui all'art. 17.

7. Ogni candidata o candidato entro il termine previsto per la presentazione della lista deve rilasciare dichiarazione di accettazione della carica e dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti indicati all'art. 14, pena l'esclusione dalla lista.

ARTICOLO 17 - COMMISSIONE ELETTORALE

1. La Commissione Elettorale è formata dai seguenti membri:
   - dal Sindaco o suo delegato, che presiede,
   - dal Segretario o funzionario appositamente delegato,
   - dal Responsabile dei Servizi Demografici o altro funzionario.

2. La Commissione Elettorale:
   - decide sulla formazione delle liste degli aventi diritto al voto;
   - verifica l'esistenza delle condizioni necessarie per la presentazione delle liste e delle candidature;
   - procede ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive;
   - risolve tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale;
   - raccoglie i dati provenienti dai seggi;
   - proclama gli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni di scrutinio.

3. Le riunioni della Commissione Elettorale sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti.

4. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti.

5. Gli interessati possono ricorrere alla Commissione Elettorale, contro qualsiasi decisione, entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione. A fronte di ricorsi la Commissione Elettorale deve rendere formale risposta all'interessato entro 10 giorni dalla data in cui il ricorso perviene.

ARTICOLO 18 - SCHEDA ELETTORALE

1. La scheda elettorale reca i simboli delle liste e gli spazi necessari ad assegnare la preferenza al candidato prescelto; essa viene timbrata e siglata da un componente del seggio.

ARTICOLO 19 - SEGGIO ELETTORALE

1. Il seggio elettorale si compone da un Presidente e da due membri.

2. Per la validità delle operazioni è sufficiente che siano presenti 2 componenti.

3. A ciascun seggio è ammesso un solo rappresentante per ogni lista presentata.

4. I componenti del seggio sono nominati con atto del Presidente della Commissione elettorale.

ARTICOLO 20 - OPERAZIONI DI VOTO

1. Le operazioni di voto per le elezioni dei membri del Consiglio dei Giovani si svolgono nell’arco di uno o più giorni.

2. Gli elettori debbono presentarsi al seggio muniti di un documento di identità in corso di validità.

3. Essi possono esprimere il voto di lista barrando il simbolo e un voto di preferenza scrivendo nello spazio preposto il nome e/o il numero corrispondente al candidato.

4. Nel caso in cui venga espresso il solo voto di lista esso si conteggia solo per la lista. Nel caso venga espresso il solo voto di preferenza esso vale anche per la lista.

5. La scheda è nulla se presenta segni di riconoscimento o non esprime in maniera univoca la volontà dell’elettore.

6. Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura dei seggi.

7. Le schede nulle e le schede bianche non vengono computate nel totale dei voti validi espressi.

ARTICOLO 21 - PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

1. La Commissione Elettorale, effettuate le operazioni di scrutinio, provvede alla proclamazione degli eletti, applicando il sistema proporzionale per voti di lista e calcolando il relativo quoziente elettorale di ciascuna lista presentata.

2. Al fine di dare applicazione alla riserva di 1/3 di eletti di età compresa tra i 15 e i 17 anni (da intendersi fino al compimento del diciottesimo anno), vengono dichiarati eletti, in ciascuna delle liste, i candidati tra i 15 e i 17 anni che abbiano riportato il maggior numero di preferenze, anche se in posizione non utile per la elezione nella rispettiva lista.

ARTICOLO 22 – NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento in materia di elezioni e comunque in ogni caso di contenzioso o ricorso, ogni decisione è definitivamente rimessa alla Commissione elettorale di cui all'articolo 17 d'intesa con la competente struttura "Politiche in favore dei giovani" della Presidenza della Regione Lazio.